

CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

1. CAMPIONATURA.....	2
2. PENALI	2
3. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI.....	3
4. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	4
5. CESSIONE DEI CREDITI	4
6. TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE – CESSIONE - SCISSIONE	4
7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
8. RECESSO	5
9. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	6

CAPITOLATO D'ONERI

1. CAMPIONATURA

Al fine di acquisire ulteriori elementi necessari per la valutazione delle offerte, la Commissione tecnica, si riserva la facoltà di richiedere, per alcuni lotti o tutti i lotti la presentazione, entro un termine che sarà indicato nella richiesta, di eventuale campionatura a titolo gratuito.

La stessa dovrà essere presentata in un momento successivo alla presentazione delle offerte e solo su richiesta della Commissione tecnica con modalità che saranno successivamente comunicate al momento dell'inoltro della richiesta stessa.

2. PENALI

L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura proposta rispetto ai termini indicati o nel ritardo della sostituzione dei prodotti contestati.

In caso di difformità nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta tecnica e dal Disciplinare, l'Azienda Sanitaria applicherà una penale.

Di seguito vengono enunciate le cause che potrebbero generare inadempienze:

Inadempienze	Quantificazione delle penali
Ritardo nelle consegne	3% del valore dell'Ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un massimo dell'un per mille dell'importo del contratto fino ad un massimo di 30 gg.
Ritardo nelle sostituzioni dei prodotti contestati a seguito della rilevazione di difformità qualitative e/o quantitative.	Il 5% dell'importo dell'Ordinativo per ogni giorno di ritardo, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, e comunque fino ad un massimo dell'un per mille dell'importo del contratto

Si precisa che, secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Amministrazione verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a giudizio dell'Azienda che ha richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopraindicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

CAPITOLATO D'ONERI

L'Amministrazione notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale.

Resta inteso che le penali di cui sopra sono da intendersi non alternative ma bensì cumulabili.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare l'Amministrazione, ex art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Amministrazione a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

3. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

Per la presente procedura, ciascuna Amministrazione emetterà sul proprio sistema amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che verranno debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. (dichiarati dalla ditta in fase di aggiudicazione) alla ditta aggiudicataria per la relativa fatturazione.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

- ✓ **CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK**
- ✓ **DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO.**

Le fatture dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti dati:

- il CIG della procedura;
- il numero dell'ordinativo.

La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il respingimento della fattura.

CAPITOLATO D'ONERI

Le fatture dovranno inoltre riportare anche:

- il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;
- il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Resta salva la facoltà, per ciascuna Amministrazione, di concordare con l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime cinque cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica della corrispondenza della fornitura all'ordinativo emesso.

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende, di interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal presente Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L'Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.

4. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

5. CESSIONE DEI CREDITI

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice, meglio definito nell'allegato II punto 14 art.6 del D.Lgs. 36/2023

6. TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE – CESSIONE - SCISSIONE

L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni dall'evento stesso. L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del C.C., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del D.Lgs n. 36/2023

CAPITOLATO D'ONERI

7. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del predetto D.Lgs n. 36/2023, secondo le modalità descritte nell'allegato II punto 14 art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

Si procederà alla risoluzione del contratto in ogni caso di inosservanza delle norme del Codice di Comportamento approvato da Ciascuna Amministrazione (per l'ASL di Viterbo approvato con Deliberazione n. 804 del 14/04/2021), del P.T.P.C. nonché del P.T.T.I..

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

8. **RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. all'art. 11

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 all'art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione dell'Amministrazione e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

CAPITOLATO D'ONERI

9. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.